



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**“GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA DEI
PUNTI VENDITA ARC PRESSO L’AEROPORTO DI FIRENZE CIG N. 33534499A6”**

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto:

per “**Appaltante**” o “**Committente**” o “**AdF**” si intende AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A.,

per “**Appaltatore**” si intende il soggetto aggiudicatario dell’Appalto,

per “**Servizi**” (al singolare, “**Servizio**”) si intendono i servizi oggetto del presente appalto affidati da AdF all’Appaltatore,

per “**Contratto**” si intende il contratto, stipulato tra AdF e l’Appaltatore, che disciplina i termini e le condizioni di affidamento dei Servizi,

per “**ARC Food**” si intende il punto vendita di prodotti enogastronomici e tabacchi e attualmente ubicato in area imbarchi, piano terra,

per “**ARC Profumeria**” si intende il punto vendita di prodotti profumeria, make up e body care e attualmente ubicato in area imbarchi, piano primo

per “**ARC Fashion**” si intende il punto vendita suddiviso in 4 distinte aree monomarca di prodotti di moda italiana (attualmente Ermanno Scervino, Etro, Salvatore Ferragamo, Ermenegildo Zegna) e attualmente ubicato in area imbarchi, piano primo,

per “**Punti Vendita ARC**” si intende l’ARC Food, l’ARC Profumeria e l’ARC Fashion.

ARTICOLO 2 OGGETTO

2.1 Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina le condizioni e i termini in base ai quali AdF affida all’Appaltatore l’esecuzione, a perfetta regola d’arte ed in conformità con quanto previsto in Allegato 1 (Capitolato Prestazioni), dei seguenti Servizi da espletarsi presso i Punti Vendita ARC, nonché nei relativi magazzini merci e back office meglio individuati nelle planimetrie allegate sub 2:

- ricevimento e stoccaggio merci, gestione del magazzino e gestione del relativo sistema informatico;
- rifornimento dei banchi vendita;
- allestimento banchi di vendita, vetrine e/o manichini;
- predisposizione richieste di riordino merce in via di esaurimento;
- vendita assistita alla clientela;
- incasso;
- gestione del sistema informatico di cassa e versamento incassi;
- altri servizi accessori (pulizia, piccola manutenzione etc.) e quant’altro necessario all’ordinaria gestione del punto vendita.

Restano escluse dal presente appalto le seguenti attività:

- Gestione del sistema informatico front e back office;
- manutenzione straordinaria del punto vendita;
- negoziazione e stipula dei contratti e degli ordini di acquisto con i fornitori.

2.2 Laddove AdF dovesse, nell’ambito delle proprie scelte aziendali, cessare la gestione diretta di uno o più dei Punti Vendita ARC, AdF medesima si riserva nel corso della durata dell’appalto la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale oggetto del presente appalto relativamente ad uno o più dei suddetti tre punti vendita ARC (Food, Profumeria, Fashion) comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r. all’Appaltatore con preavviso di almeno 90 giorni. Resta, espressamente inteso che in caso di esercizio, nei termini sopra indicati, da parte di AdF del diritto di recesso, l’Appaltatore avrà diritto a percepire esclusivamente il corrispettivo maturato sino alla data di efficacia del recesso restando escluso qualsivoglia ulteriore diritto e/o pretesa anche a titolo di indennizzo e/o di risarcimento nei confronti di AdF per avere quest’ultima esercitato il recesso.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

3.1 L'Appaltatore si impegna ad espletare i Servizi allo stesso affidati nel rispetto delle seguenti indicazioni e modalità:

- a)** i Servizi oggetto dell'appalto dovranno essere resi con standard qualitativi elevati, nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato 1 (Capitolato Prestazioni), in modo tale da non recare intralcio alcuno al regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali, delle attività di controllo da parte delle Autorità competenti e delle attività svolte dai Vettori e senza arrecare pregiudizio alcuno all'immagine della AdF;
- b)** i Servizi dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con personale sotto la propria organizzazione, direzione e responsabilità;
- c)** il personale dell'Appaltatore dovrà essere dotato di divisa, invernale ed estiva, che ne consenta l'immediata identificazione, adeguata allo svolgimento dei Servizi oggetto dell'appalto e definita concordemente con AdF. A tal riguardo si precisa che l'approvvigionamento delle divise dovrà avvenire ad esclusiva cura e spese dell'Appaltatore;
- d)** sono ad esclusivo onere e cura dell'Appaltatore la gestione del magazzino con scaffalature, attrezzature per la movimentazione e quant'altro ritenuto necessario dall'Appaltatore per la perfetta esecuzione dei Servizi, nonché l'allestimento di una postazione di lavoro per le attività di back office. In particolare tale postazione sarà dotata di strumentazione informatica messa a disposizione dalla AdF che supporterà i software utilizzati dalla AdF stessa e da questa messi a disposizione per la gestione delle attività di ricevimento e scarico merci, gestione del magazzino e gestione delle casse (attualmente, Ad Hoc Enterprise per la presa in carico delle merci, Selz di Serenissima Informatica per la gestione degli incassi);
- e)** l'Appaltatore si impegna anche per il proprio personale a non usare in modo improprio le uscite di sicurezza ed i varchi per l'accesso in area doganale, nonché ad usare correttamente il badge di accesso e la strumentazione informatica messa a disposizione da AdF.

ARTICOLO 4 ORARI DI APERTURA

4.1 Il Punto Vendita ARC Fashion dovrà essere aperto al pubblico contestualmente all'apertura del varco di sicurezza che collega l'area passeggeri con l'area imbarchi (indicativamente un'ora e mezzo prima della partenza del primo volo), gli altri Punti Vendita ARC Food e ARC Profumeria dovranno aprire mezz'ora prima della partenza del primo volo. Tutti i Punti Vendita ARC dovranno rimanere aperti fino alla partenza dell'ultimo volo programmato tutti i giorni dell'anno, sabati, domeniche e festività incluse.

4.2 AdF si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere l'estensione o la riduzione degli orari di apertura dei Punti Vendita ARC, con un preavviso di almeno 48 ore, fatte salve le ipotesi di urgenza. L'Appaltatore dichiara sin d'ora di accettare tale estensione e/o riduzione, ed in tal caso il corrispettivo verrà rideterminato in misura proporzionale all'aumento o alla diminuzione degli orari di apertura.

ARTICOLO 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

5.1 I Servizi dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore a proprio rischio, utilizzando attrezzature e strumenti propri, ivi inclusi i fondi cassa necessari agli addetti per effettuare il Servizio di vendita ed incasso, nonché mediante personale sotto la propria organizzazione, direzione e responsabilità, fatto salvo quanto espressamente indicato essere a carico della AdF.

5.2 Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere in numero sufficiente a garantire la perfetta esecuzione dei Servizi. In particolare, l'Appaltatore si impegna a garantire, secondo le turnazioni e l'organizzazione del lavoro che riterrà più congrue, il presidio medio continuativo minimo tutto l'anno, festivi, sabati e domeniche incluse, di cui all'Allegato 3:

5.3 Durante gli orari di apertura dei Punti Vendita ARC, l'Appaltatore dovrà, altresì, assicurare la presenza di almeno un suo referente con funzioni di coordinamento, cui far riferimento per ogni necessità, che lo rappresenti in tutti i rapporti con la AdF. L'Appaltatore si obbliga a garantire la costante reperibilità del proprio rappresentante, anche a mezzo telefono cellulare, il cui numero dovrà essere comunicato alla AdF prima dell'inizio dei Servizi.

5.4 L'Appaltatore si impegna ad assorbire, nei limiti organizzativi richiesti dal servizio e dal presente Capitolato, il personale adibito ai Servizi stessi dal precedente Affidatario, come risultante dall'elenco fornito in sede di gara, secondo le disposizioni di legge applicabili.

ARTICOLO 6 CONTROLLO SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

AdF si riserva di eseguire direttamente o di far eseguire da soggetti terzi controlli al solo fine di verificare che i Servizi siano effettuati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 7 DURATA DEL CONTRATTO

7.1 I Servizi oggetto del presente Appalto avranno una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula del Contratto.

7.2 AdF si riserva la facoltà di prorogare per un periodo massimo di ulteriori 2 (due) anni il Contratto agli stessi termini e condizioni. Laddove AdF dovesse avvalersi di tale facoltà dovrà darne apposita comunicazione scritta, con almeno 60 giorni di preavviso, all'Appaltatore che accetta sin d'ora tale proroga.

ARTICOLO 8 CORRISPETTIVI – MODALITA' DI PAGAMENTO

8.1 L'importo totale annuo a base di gara è pari ad Euro 700.000,00 (di cui Euro 4.500,00 non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza), di cui, rispettivamente:

- (i) Euro 193.349,00 (oltre ad Euro 1.251,00 non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza) per i servizi di gestione operativa del punto vendita ARC Food;

- (ii) Euro 187.785,00 (oltre ad Euro 1.215,00 non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza) per i servizi di gestione operativa del punto vendita ARC Profumeria;
- (iii) Euro 314.366,00 (oltre ad Euro 2.034,00 non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza) per i servizi di gestione operativa del punto vendita ARC Fashion.

8.2 Il corrispettivo offerto in sede di gara dall'Appaltatore è onnicomprensivo e remunerativo di ogni prestazione e comprensivo dei costi per i materiali necessari all'effettuazione dei Servizi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale per il trasporto merce, divise, materiali per le pulizie, armadietti e materiale per gli spogliatoi, shoppers e sigilli per la vendita etc. e quanto necessario per l'esecuzione dei Servizi.

8.3 L'Appaltatore emetterà fatture mensili posticipate. I pagamenti avverranno a 90 giorni f.m.d.f. Tutti i pagamenti verranno effettuati solo previa produzione da parte dell'Appaltatore di apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l'Appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi oggetto del presente Contratto la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i." Inoltre, L'Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto al successivo articolo 16.2. Inoltre, l'Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 9 PENALI

9.1 In caso di mancato rispetto degli orari di apertura di cui al precedente art. 4, AdF, senza obbligo di costituzione in mora dell'Appaltatore, si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore medesimo una penale pari ad € 400,00 per evento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.2 Per ogni caso di mancato rispetto del presidio minimo garantito e/o di mancata presenza e/o reperibilità del rappresentante dell'Appaltatore di cui al precedente art. 5, all'interno dell'orario di apertura dei Punti Vendita ARC, AdF, senza obbligo di costituzione in mora dell'Appaltatore, si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore medesimo una penale pari ad € 400,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.3 Per ogni caso di mancato rispetto, totale o parziale, di anche una sola delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 (Capitolato Prestazioni), nonché di anche solo una delle prescrizioni e degli impegni contenuti nell'offerta Tecnico – qualitativa presentata dall'Appaltatore in sede di gara, AdF, senza obbligo di costituzione in mora dell'Appaltatore, si riserva la facoltà di applicare nei confronti

dell'Appaltatore medesimo una penale pari ad € 300,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.4 L'importo delle penalità applicate sarà detratto direttamente dal pagamento della prima fattura emessa dall'Appaltatore, successiva alla data di comunicazione delle penalità da parte di AdF.

9.5 In caso di applicazione di almeno 3 penali nel corso di una mensilità, AdF avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. comunicandolo all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 10 DANNI CAUSATI DALL'APPALTATORE

10.1 L'Appaltatore è responsabile della esecuzione a perfetta regola d'arte dei Servizi oggetto del presente appalto e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'appalto medesimo.

10.2 L'Appaltatore sarà, pertanto, responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare a persone e/o cose di AdF, così come per danni a persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione dei Servizi in oggetto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire ad AdF tutti gli eventuali danni derivanti.

In particolare l'Appaltatore dovrà corrispondere ad AdF a titolo di indennizzo un importo pari al prezzo di vendita, al netto di IVA, per ogni prodotto in relazione al quale si sia verificata, nel periodo di riferimento, una differenza inventariale, applicando una franchigia dello 0,6% per le merceologie Food e del 1% per le merceologie no Food al disotto del quale le differenze inventariali saranno ritenute fisiologiche e non daranno luogo ad indennizzo a carico dell'Appaltatore

10.3 L'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente AdF, a prima richiesta e senza eccezioni da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti di AdF medesima in qualunque sede, da parte di chiunque, in conseguenza diretta/indiretta della violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e/o delle garanzie di cui al Contratto e/o degli obblighi di legge.

Inoltre l'Appaltatore dovrà rifondere integralmente AdF di ogni importo che quest'ultima dovesse essere chiamata a sostenere anche a titolo sanzionatorio (es. multe, accertamenti doganali, etc) per atti od omissioni imputabili all'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto ad integrare, con cadenza mensile, i versamenti giornalmente effettuati per assorbire interamente e senza alcuna limitazione di importo l'ammontare delle eventuali differenze riscontrate tra i versamenti stessi e l'ammontare del venduto. A tale proposito AdF effettuerà controlli periodici attraverso personale preposto con riferimento specifico ai documenti di chiusura cassa giornalieri e i relativi versamenti di contanti, valuta e giustificativi di pagamento quali carte di credito e travel cheques.

ARTICOLO 11 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore si impegna a garantire, per l'intera durata del Contratto, le seguenti coperture assicurative:

a) polizza di assicurazione responsabilità civile contro i rischi per i danni a terzi per un massimale unico per sinistro non inferiore a € 6.000.000 (sei milioni/00) per sinistro. La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto per tutti i danni, con particolare riguardo a quelli da interruzione e/o sospensione di attività, che possono derivare alla committente ed ai terzi. Nella polizza dovrà farsi espresso riferimento anche ai danni provocati dai mezzi, targati e non, che dovessero essere utilizzati sul sedime e tale elenco dovrà essere sempre aggiornato, ai fini dell'accesso di nuovi mezzi in ambito aeroportuale; la garanzia sarà estesa agli eventuali danni che possano essere arrecati alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi;

b) polizza a copertura dei beni contro il rischio incendio e rischi accessori, per un massimale unico per sinistro non inferiore a € 6.000.000 (sei milioni/00); tale copertura dovrà essere estesa a coprire il rischio "ricorso terzi" per un massimale unico per sinistro non inferiore a € 6.000.000 (euro sei milioni/00).

L'Appaltatore s'impegna e si obbliga, inoltre, a stipulare prima dell'inizio dell'attività e a mantenere una copertura assicurativa con adeguato massimale per la responsabilità civile dei prestatori d'opera (polizza R.C.O.) per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'Appaltatore non dovesse risultare indennizzabile ad opera dell'INAIL. La Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza

Le suddette polizze devono prevedere che: a) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di AdF; b) dovranno essere considerati "terzi", tra gli altri, AdF e i suoi dipendenti; c) l'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di AdF (art. 1916 del Codice Civile). AdF si riserva di richiedere l'adeguamento dei massimali assicurativi in relazione all'attività svolta ed ai rischi ad essa connessi.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare AdF dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.

Resta inteso che tali massimali non rappresentano i limiti dei danni da risarcire da parte dell'Appaltatore, che risponderà pertanto direttamente degli importi non coperti dalle polizze assicurative, e che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta ad AdF di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

L'Appaltatore si obbliga a consegnare ad AdF, nei termini da quest'ultima indicati, copia delle suddette polizze assicurative, nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi.

In caso di proroga, come disciplinata dal precedente articolo 8 (Durata), l'Appaltatore si impegna a mantenere in vigore ed aggiornare le suddette polizze per tutto il periodo di proroga nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi.

Nell'ipotesi che tali polizze assicurative e/o quietanze di pagamento non dovessero essere trasmesse dall'Appaltatore ad AdF entro i termini sopra indicati, AdF avrà facoltà di non stipulare e/o risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante lettera raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore dovrà presentare ad AdF una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni

assunte nel Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse.

AdF ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto.

La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto ed AdF ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all'importo originariamente previsto.

La garanzia prestata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei Servizi eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento o analogo documento, pari al 75 per cento dell'ammontare garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare di AdF, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali dei Servizi eseguiti. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate da AdF in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta di AdF e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo originario; in mancanza AdF potrà trattenere l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

In caso di proroga, come disciplinata dal precedente articolo 8 (Durata) , l'Appaltatore si impegna a mantenere in vigore ed aggiornare la cauzione definitiva per tutto il periodo di proroga consegnandone copia ad AdF.

Fermo restando che la mancata costituzione delle garanzie da parte dell'Appaltatore determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di AdF, in caso di violazione totale e/o parziale da parte dell'Appaltatore di anche una sola delle obbligazioni assunte in virtù del presente articolo, AdF avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

ARTICOLO 13 PERSONALE

L'Appaltatore impiegherà, per l'esecuzione dei Servizi personale ad ogni effetto dipendente dall'Appaltatore stesso.

Il personale adibito ai Servizi dovrà avere una ottima conoscenza della lingua inglese.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie. L'Appaltatore prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte dello stesso di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa e previdenziale relativamente ai propri dipendenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale. A richiesta di AdF l'Appaltatore dovrà fornire, entro 7 giorni, prova della regolarità della posizione previdenziale e assicurativa del personale operante nelle aree e/o addetto alle attività oggetto del presente Appalto. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad esibire la documentazione richiesta ed a fornire le eventuali autorizzazioni occorrenti per l'effettuazione dei controlli di cui sopra.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno la facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro e le disposizioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, tra cui quelle dettate dal D.Lgs. n. 81/08 e dalle norme e procedure aeroportuali. A tale proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dichiara e garantisce che:

- prenderà visione dei rischi specifici inerenti l'attività di AdF nonché le misure, collettive ed individuali, di prevenzione e protezione che sono messe in atto da AdF;
- utilizzerà esclusivamente personale formato ed istruito all'uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei Servizi.

L'Appaltatore non potrà coinvolgere in alcun modo o momento, nei rapporti con il proprio personale, il nome e/o la responsabilità di AdF, e terrà comunque indenne AdF da qualsivoglia responsabilità, richiesta o addebito relativamente a detto personale.

L'accesso e la circolazione del personale dell'Appaltatore sarà soggetto al rispetto delle norme di cui alle Ordinanze ENAC (n. 90/2003, 102/2005, 112/2005 e 115/2005 emanate dall'E.N.A.C. – Direzione Aeroportuale Firenze - Pisa) e a tutte le disposizioni di legge e/o regolamento applicabili, che l'Appaltatore medesimo dichiara di ben conoscere.

Il rilascio di ogni permesso di accesso in zona sterile avverrà al costo in vigore al momento della relativa richiesta, sia per persone che per mezzi, a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all'accesso alle aerostazioni ed alle zone aeroportuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, che la Direzione di Aeroporto, le altre Autorità competenti e la stessa AdF hanno emanato e/o emaneranno con riguardo al personale operante in ambito aeroportuale ed al personale addetto ai servizi al pubblico; in particolare, anche in relazione a motivi di sicurezza, l'Appaltatore si obbliga a curare che il personale tenga esposta l'apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali rilasciata dalle Autorità competenti. L'Appaltatore prende atto che qualora tale tessera non venisse concessa o venisse ritirata dall'Autorità di controllo, la persona interessata da tale provvedimento non potrà prestare attività in Aeroporto. L'Appaltatore in tal caso si impegna comunque a garantire la regolare esecuzione dei Servizi.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale d'abbigliamento uguale per tutti gli operatori dei Servizi e in ogni modo idoneo all'espletamento degli stessi; l'Appaltatore dovrà inoltre curare che il proprio personale sia sempre in condizioni di perfetto decoro, pulizia, ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell'utenza.

Il personale dell'Appaltatore dovrà assumere un atteggiamento d'estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile e educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l'immagine dell'Aeroporto.

Qualora nel corso di durata del Contratto si verificassero scioperi l'Appaltatore sarà comunque tenuto a garantire la corretta esecuzione dei Servizi.

Resta espressamente inteso tra le Parti che, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito, AdF, in caso di violazione (totale e/o parziale) da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle dichiarazioni ed impegni di cui al presente articolo, avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata A.R.

ARTICOLO 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale e/o gratuito il presente Contratto (ed i diritti da esso derivanti), pena la facoltà di AdF di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo tramite raccomandata a.r., fatto salvo il maggior danno.

ARTICOLO 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

L'Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale e/o gratuito i crediti derivanti dal presente Contratto, pena la facoltà di AdF di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo tramite raccomandata a.r., fatto salvo il maggior danno.

ARTICOLO 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

16.1 Fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito, AdF si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ.) in caso di violazione, totale e/o parziale, da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2 (Oggetto), 3 (Modalità di esecuzione dei Servizi), 4 (Orari di apertura), 5 (Organizzazione del servizio), 8 (Corrispettivi - Modalità di pagamento), nel caso previsto dall'articolo 9.5 (Penali), 11 (Coperture Assicurative), 12 (Cauzione definitiva), 13 (Personale), 14 (Divieto di cessione del Contratto), 15 (Divieto di cessione del credito), 18 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), 22.2 (Riservatezza) nonché in caso di:

- a) ogni altro inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi e/o delle disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto per i quali è prevista la clausola di risoluzione espressa;
- b) sospensione da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione anche di uno solo dei Servizi senza giustificato motivo;
- c) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei Servizi.

16.2 Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:

- a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui l'Appaltatore entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i."

ARTICOLO 17 RECESSO

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2.2, AdF si riserva la facoltà di recedere totalmente o parzialmente dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di

tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- b) chiusura anche temporanea e/o parziale dell'aeroporto di Firenze;
- c) revoca della Concessione;

AdF potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata A.R. Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte dell'Appaltatore della relativa comunicazione

ARTICOLO 18 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l'Appaltatore si impegna - nello svolgimento del presente Appalto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel Codice Etico di AdF (pubblicato sul sito internet di AdF).

In caso di violazioni del Codice Etico riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art.1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo mediante lettera raccomandata A.R..

ARTICOLO 19 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Qualora l'Appaltatore dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto di AdF ciascuna Parte, ognuna per quanto di competenza, dovrà conformarsi alle disposizioni del Codice privacy (D. Lgs. 196/03). In particolare, l'Appaltatore ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del trattamento, si impegna ad accettare l'eventuale nomina a Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali da parte di AdF mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o contestualmente all'inizio dei trattamenti.

ARTICOLO 20 LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

20.1 Il Contratto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana.

20.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto é esclusivamente competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.

ARTICOLO 21 CONDIZIONI GENERALI

21.1 Cause di Forza Maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

22.2 Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza

su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma acquisite nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto per tutto il periodo per il quale la legge applicabile fornisce protezione alle informazioni confidenziali e, in ogni caso, per un periodo di almeno 5 anni dalla scadenza del Contratto.

In caso di violazione anche parziale da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

22.3 Validità delle clausole e tolleranza

L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

22.4 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

22.5 Allegati

Allegato 1: Capitolato Prestazioni

Allegato 2: Planimetrie

Allegato 3: Presidio Minimo